

CXXII.

TORNATA DEL 14 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Proposta del Senatore Menabrea — Appello nominale — Discussione sul progetto di legge relativo al cumulo delle pensioni, degli stipendi e degli assegnamenti — Discorso del Senatore Castelli Edoardo in merito del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia in ordine alle modificazioni al progetto ministeriale introdotte dall'ufficio centrale — Osservazioni del Senatore Vigliani in risposta al Senatore Castelli — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. primo — Emendamento all'art. 2 proposto dal Senatore Menabrea, appoggiato dai Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze — Emendamento del Senatore Castelli combattuto dal Senatore Vigliani — Reiezione dell'emendamento del Senatore Castelli — Proposta di un nuovo emendamento del Senatore Castelli, non appoggiata — Approvazione dei paragrafi dell'art. 2 colla riserva dell'emendamento Menabrea rinviato all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 al 6 — Proposta all'art. 7 del Senatore Menabrea combattuta dal Senatore Vigliani — Approvazione degli articoli 7 e 8 — Emendamento del Senatore Jacquemoud all'art. 9 combattuto dal Ministro di grazia e giustizia — Emendamento allo stesso articolo del Senatore Lauzi — Considerazioni del Senatore Vigliani e del Ministro delle finanze a confutazione dei proposti emendamenti — Osservazione del Senatore Lauzi — Risposta del Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono eziandio i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, degli Affari Esteri e delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3039. La Giunta municipale di Casteltermini (Sicilia) e parecchi abitanti dello stesso Comune muovono reclami perchè nei quadri della circoscrizione elettorale e nella tabella della circoscrizione giudiziaria, il Comune sopradetto non sia classificato qual capo di circondario, come trovasi ad essere di fatto, e domandano che sia rettificato un tale errore.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto della provincia di Cagliari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione del 1861;

Il signor Cav. G. B. Musso dei suoi *Cenni sull'amministrazione dell'Albergo dei poveri di Genova.*

PRESENTAZIONE.
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per spese straordinarie sul bilancio del 1862 di 6 milioni per provviste per l'artiglieria, e l'altro di un milione per erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Quest'oggi è portata all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge sul cumulo delle pensioni e degli stipendi.

Quantunque esso sia molto importante, tuttavia parendomi che lo sieno assai più quelli che riflettono le finanze, quindi, avendo l'ufficio centrale, incaricato di esaminare il progetto di legge sulla tassa di registro, presentata la sua relazione, io crederei che fosse più conveniente di portare all'ordine del giorno d'oggi la

discussione di questo progetto, il quale non può presentare difficoltà, mentre l'ufficio centrale avrebbe conchiuso per l'adozione del medesimo tal quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. La proposta del signor Senatore Menabrea consisterebbe nel cambiare l'ordine del giorno: di mettere cioè in discussione anzi tutto il progetto di legge sulla tassa di registro. Ma debbo al riguardo avvertire che non potrei provocare il voto del Senato sulla medesima, stante che esso non sarebbe ancora in numero.

Si procederà intanto all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procedo all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Acquaviva - Bellelli - Belgioioso - Borghesi - Borromeo - Cadorna - Camozzi - Capocci - Capone - Carradori - Casati - Cataldi - Caveri - Centofanti - Ceppi - Colonna Andrea - Colonna Gioachino - Conelli - Dabormida - De Cardenas - De Gasparis - Della Bruca - De Monte - Des Ambrois - Di Campello - Di Fondi - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Elena - Fanti - Farina - Fezzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Ghigliani - Gualterio - Imperiali - Lella - Linati - Malvezzi - Mameli - Manzoni - Martinengo - Montanari - Monti - Mossotti - Nazari - Oneto - Pamparato - Pallavicini Ignazio - Pandolfina - Pareto - Piazzoni - Pinelli - Pizzardi - Plana - Plezza - Prat - Porro - Prinetti - Prudente - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simouetti - Spada - Strongoli - Taverna - Torremuzza - Trigona - Varano - Vesme.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io aveva proposto di variare l'ordine del giorno, di mettere cioè in discussione il progetto di legge sulla tassa di registro prima di quello sul cumulo delle pensioni e degli stipendi credendo di essere appoggiato in questa mia proposta dall'ufficio centrale e specialmente dal signor Relatore. Ma, siccome questi non è presente, per non perder tempo, si potrebbe ora cominciare l'esame del progetto di legge portato all'ordine del giorno, salvo poi a mettere in votazione la mia proposta, allorché sarà giunto il Relatore dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore di Revel, relatore dell'ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto a cui allude l'onorevole Senatore, è presente bensì in Senato ma è per ora occupato negli uffici.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
SUL CUMULO DELLE PENSIONI
E DEGLI STIPENDI.

(Vedi atti del Senato N. 135).

Presidente. Ritenendo la dichiarazione fatta dal Senatore Menabrea, in ordine alla sua proposta, viene perciò, secondo l'ordine del giorno, in discussione il

progetto di legge sul cumulo delle pensioni, degli stipendi ed altri assegnamenti.

Se il Senato crede si potrebbe prescindere dalla lettura preliminare del testo di legge.

Se non vi è osservazione in contrario riterrò il Senato per assente.

Aprò la discussione generale, pregando i signori Commissari di volersi recare al loro posto.

(I Commissari pigliano posto al banco delle Commissioni).

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Signori Senatori. L'esame e la discussione dei bilanci passivi dello Stato pel 1851 dava occasione alla Camera elettiva di deliberare, così proponente, sull'iniziativa del conte Di Revel, la Commissione generale del bilancio, che « sarà sospeso, a partire dal 1. luglio allora prossimo, il pagamento di quei trattenimenti, pensioni ed assegni di qualsivoglia natura, inscritti nel passato bilancio, i titolari dei quali già trovansi provvisti di uno stipendio di attività o di un trattenimento di aspettativa, oppure di una pensione di riposo, ovvero di un altro assegnamento qualunque a carico dello Stato: che fra due assegni in favore di un solo titolare, sarà sospeso il pagamento di quello minore; e che il pagamento di questi personali assegni non potrà essere ripreso che in forza d'una legge. »

Questa importante e saggia deliberazione, il cui manifesto scopo fu quello di chiudere l'adito a favori pregiudizievole all'erario dello Stato, per ciò stesso che vietò il cumulo di più provvigioni a beneficio di un solo titolare, includeva virtualmente il principio della proibizione dei cumuli negli impieghi di collazione del Governo. Di che fattosi capace il Ministro dell'interno di quel tempo, il commendatore Galvagno, mentre rappresentava al Parlamento la convenienza di stabilire con apposita legge le norme colle quali si sarebbe proceduto alla revisione dei cumuli negli stipendi, dei maggiori assegnamenti e dei trattenimenti inscritti nei bilanci dello Stato, presentava alla Camera stessa il disegno di legge che, adottato presso che ad unanimità dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento subalpino, fu promulgato il 14 maggio 1851.

A questa legge che sanzionò, per le antiche province dello Stato, il divieto della cumulazione degli impieghi retribuiti a carico del pubblico tesoro, non senza però introdurre una eccezione a favore dei pubblici insegnanti, il Governo si propone di sostituire il nuovo progetto sul merito del quale è ora aperta la discussione, mosso a ciò dalla precipua considerazione della necessità di estendere alle novelle province del Regno le economiche discipline anzidette.

Se non che, l'egregio Ministro Cassinis, dal quale fu questo progetto presentato all'altro ramo del Parlamento, mentre ebbe nella sua relazione a dichiarare che la legge del 1851 ha in 11 anni di esecuzione fatta buona

prova (encomio che non esitò tampoco a tributarle la Commissione della Camera), nel pensiero tuttavia di sostituirvene una migliore, introdusse nel nuovo schema parecchie variazioni e innovazioni, tra le quali reputo necessario di chiamare più specialmente l'attenzione del Senato sovra quelle colle quali il divieto della cumulazione colpirebbe non solamente gli impiegati retribuiti dallo Stato, ma quelli eziandio che siano stipendiati dalle province, dai comuni, dalle università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, e permetterebbe le sole cumulazioni di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge; di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti; di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano; di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie; e finalmente di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di una Società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo non oltrepassi la somma di lire 500 annue.

Ma queste così importanti innovazioni colle quali si darebbe una molto maggiore estensione alla succitata legge proibitiva dei cumuli degli impieghi retribuiti, sarebbero poi veramente utili, e, quello che importa di chiarire, sarebbero esse giuste? Io non lo credo: prima però che io esponga le ragioni di questa mia opinione stimo opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sulle principali considerazioni che motivarono la presentazione e l'adozione, come già accennai, pressochè unanime, della legge del 14 maggio 1851.

Il Senato ha già inteso che la prima idea di una legge proibitiva del cumulo degli stipendi, fu posta innanzi all'occasione dell'esame dei bilanci, nei quali figuravano due categorie di spese occasionate da personali trattenimenti e da maggiori assegnamenti goduti da impiegati aventi uno stipendio a carico dello Stato; il che essendo sembrato al Parlamento, com'era in effetto, contrario ai principii di una savia economia, si volle far cessare. Ma altre considerazioni non meno gravi concorsero a dar vita alla proibizione dei cumuli; si considerò, cioè, che in uno Stato bene ordinato importava grandemente che gli impieghi siano ripartiti nel maggior possibile numero di cittadini, e che pel regolare andamento dei pubblici servizi era mestieri che, di regola, ogni impiego fosse disimpegnato da un apposito impiegato. Si riconobbe però al tempo stesso che non a tutti gli impieghi nè a tutti gli impiegati erano applicabili cotali considerazioni, e quindi il disegno di legge allora presentato dal Governo mentre stabilì la regola proibitiva dei cumuli di due o più impieghi retribuiti dallo Stato, ne temperò in favore dei pubblici insegnanti l'applicazione.

Ciò premesso, giova ora che si conoscano le più spicanti osservazioni alle quali diede occasione nel Parlamento la presentazione di siffatto progetto, contro del quale, è bene ricordarlo, non sorse in veruna delle due Camere alcun oppositore.

E prima di tutto, sono notabili le parole colle quali il Governo, per bocca del Ministro dell'interno, dava ragione dell'eccezione introdotta in favore del corpo insegnante: questa eccezione, diceva esso, è comandata da due evidenti motivi:

1. La necessità di scegliere le capacità scientifiche ove si trovano;
2. Un interesse di economia.

Gli stipendi, soggiungeva il Ministro stesso, e gli assegnamenti conferiti agli individui che si consacrano alla pubblica istruzione sono certamente esigui, mentre ardue ne sono le funzioni. Se il Governo trova spesso il mezzo di remunerare con stipendi molto limitati un posto nello esercizio del quale si richieggono lumi speciali e rare doti d'ingegno, egli è appunto perchè può conferire questo posto ad uno dei membri universitari o professanti, i quali già trovansi provvisti di altro impiego fruttifero. Ognun vede che senza di ciò bisognerebbe proporzionare lo stipendio unico all'importanza del posto, e così aggravare l'erario di maggiori spese.

Questi riflessi trovarono evidentemente intiera adesione nell'assemblea avanti la quale erano fatti: verun deputato infatti sorse a combatterli e il progetto ministeriale su 115 votanti ebbe 106 voti favorevoli.

Presentato poscia al Senato, l'ufficio centrale per bocca del dotto suo Relatore, il senatore De Margherita, ne dava giudizio lodandola con parole che il Senato mi vorrà pernoctere di riferirgli testualmente.

Tre distinti casi, egli esponeva, sono dalla nuova legge regolati: quello di due o più impieghi sul medesimo capo cumulati, ed il diadice la legge; non però in modo inflessibile ed assoluto, ma ammesse varie eccezioni, per le quali il rigore del divieto resta opportunamente corretto o temperato: quello di maggiori trattenimenti od assegni sotto qualsiasi denominazione, fatti a carico del pubblico erario in aggiunta a quella primitiva retribuzione di cui già si goda per ragione di carica od esercitata, o che attualmente si esercita; ed anche quest'aggiunzione, come allo Stato onerosa, è interdotta, non senza però accompagnare la proibizione di quelle modificazioni che valgono a lenirne la rigidità; quello da ultimo d'impiego conferito a chi trovisi collocato a riposo con pensione a tal titolo concedutagli... Quel poco, indi soggiungeva, che ora siamo venuti toccando sull'insieme della legge di cui si ragiona, mentre vi appalesa, o Signori, lo spirito onde ella si informa e che in tutte le sue parti campeggia, servirà pure a farvi capaci del principale pregio che la commenda, e che in ciò appunto risiede che, lontano egualmente dai due opposti estremi, cioè dal soverchio rigore e dalla troppa rilassatezza, tiene quella via mezzana, da cui è saviezza, nel legislatore il non disco-

starsi. Rado è che altrove incontrisi la ben intesa equità ed il vero utile del pubblico.

Così se sconvenevole giudicar si dovrebbe lo ammettere indistintamente l'accumulare che si faccia più impieghi sopra un solo capo, operando per tal modo, con manifesto danno del pubblico servizio, ch'essi diventino il privilegio di pochi, altri e forse poco minori inconvenienti seco trarrebbe a pregiudizio dello Stato la contraria massima, che irresistibilmente osta-se ad ogni specie di cumulo, pur allora che le diverse funzioni utilmente potessero dal medesimo individuo compiersi e gravi ragioni ne consigliassero la riunione nella stessa persona o troppo scarsamente retribuita a ragione del primitivo suo impiego, o di quelle speciali cognizioni a dovizia fornita, che alla nuova carica sono richieste, e che altrove potrebbero malagevolmente rinvenirsi.

Sono da porsi in questa condizione, proseguiva il Relatore, gl'impieghi dipendenti dalla pubblica istruzione, ciascuno dei quali può talvolta essere accoppiato con altro estraneo alla medesima esercitato da chi ad altro ordine d'impiegati appartenga, senza che il pieno adempimento degli obblighi all'uno ed all'altro impiego annessi punto ne scapiti; il che dove accada, ed il primitivo impiego non sia, oltre una data misura, retribuito, nulla vi è che osti alla cumulazione dei due impieghi, la quale, anziché dannosa, può bene spesso tornare utilissima al pubblico servizio; per le quali cose tutte conchiudeva proponendo in nome dell'ufficio centrale l'adozione pura e semplice del progetto ministeriale, sul quale aperta la pubblica discussione, non solamente non sorgeva verun oratore a combatterlo, quasi imperfetto od insufficiente, ma così ne ragionava l'esimio Senatore Maestri.

« Il cumulo degli impieghi si mostra in aspetto odioso: se due impieghi bastassero al mantenimento di due famiglie e si danno ad una sola persona, una famiglia è come soppressa. Quindi si grida alla violazione del principio dell'uguaglianza e della giustizia distributiva, e si richiede che siano aboliti i cumuli degli impieghi. Ma accanto a questo principio ne sorge un altro non meno inviolabile, quello che è guida all'economia dello Stato. La quale occupandosi dell'amministrazione delle cose pubbliche intende a procurare alla società la maggior copia di beni colla minore spesa possibile. Ora, quando più servigi si possono perfettamente compiere da un solo, sarebbe mancare all'interesse morale e finanziario il dividerli. La legge si è posta di fronte a questi principii, e mi pare che abbia con molta saggezza fatte le parti a ciascuno. Nel sanzionare il principio generale che esclude i cumuli, lo ha espresso in alcune regole: e a queste ha fatte quelle eccezioni che erano suggerite da motivi di alta importanza, dall'economia, dal pubblico servizio, non senz'aver riguardo ai titoli degli impiegati in attività o in riposo. Ha conciliato l'interesse privato coll'interesse pubblico: ha rispettate le posizioni, fin dove si poteva nelle presenti circostanze, poco meno che se fossero diritti acquisiti.

Io non entrero' ne' particolari della legge, che sarebbe a pura perdita di tempo dopo l'egregio svolgimento che ha dato de' motivi di essa il chiarissimo Relatore: ma per toccare delle principali eccezioni al principio esclusivo dei cumuli, che dirò del favore accordato alla pubblica istruzione? I motivi sono molti ed evidenti. Si vuole con ciò retribuire nobili fatiche, e dar agio al pubblico insegnatore di tutto dedicarsi al suo sublime ministero. Vi sono poi certe specialità eminenti, di cui lo Stato abbisogna in diversi pubblici servizi, e cui una provvigione che non fosse decorosa, accuserebbe di grettezza il Governo. »

Cotali apprezzamenti, o Signori, dovettero incontrar la piena adesione di questa dotta e savia assemblea, se, non che abbiano incontrato una qualsivoglia contraddizione, valsero a far adottare la proposta legge con voti 51 a fronte di soli 6 voti contrari.

Ciò tuttavia potrebbe non bastare a mettere in sodo la eccellenza effettiva di quella legge, essendochè sia saputo molto bene che non sempre le meglio fondate previsioni sono confermate dalle pratiche applicazioni, di guisa che la nuova presentazione di una diversa legge toccante la stessa materia potrebbe indurre la non irragionevole credenza, che il tempo e la fatta esperienza abbiano posta in chiaro l'imperfezione e l'insufficienza della legge del 1851 a produrre gli effetti cui mirò chi la propose, e che si ritennero da chi la commendava assicurati.

Nessuno al certo può meglio di quel che lo possa il Governo, che ha mandato e mezzi acconci di promuovere, e provvedere e regolare l'esecuzione delle leggi, portar sicuro giudizio sui risultati pratici che dalla lor attuazione si conseguono.

Or bene, quale giudizio ha esso dato di quella del 14 maggio del 1851? Egli ci ha detto, lo ha già inteso il Senato, che quella legge ha fatto buona prova negli 11 anni trascorsi dalla sua pubblicazione, e ci ha pur lasciato comprendere che se presentava un nuovo progetto, gran parte aveva in quella determinazione la riconosciuta e non contestabile necessità di rendere comuni alle nuove province del Regno le discipline prelitive dei cumuli degli impieghi stipendiati.

Come però a fronte della riconosciuta e proclamata buona prova fatta da una legge, la sopraggiunta necessità di estenderne territorialmente l'osservanza, non basterebbe a giustificare la proposta di variarne nelle sue parti più essenziali le prescrizioni, perciò il Ministro aveva pur cura di avvertire, come, per una parte, si fosse dovuto riconoscere che quei medesimi sconci che avevano mosso il legislatore del 1851 a vietare i cumuli tra due o più impieghi retribuiti a carico dell'erario dello Stato, si incontrino anche quando ad uno di siffatti impieghi si accoppia un ufficio retribuito da altre pubbliche amministrazioni extra governative, in quanto che, così nell'una come nell'altra ipotesi, fosse manifesta la difficoltà di disimpegnare in modo regolare e soddisfacente il duplice impiego, e si verificasse nel se-

condo caso la contemporanea e pernicioso dipendenza dello stesso impiegato da amministrazioni diverse; e come per altra parte i maggiori assegnamenti fatti dalla legge del 13 novembre 1859 ai pubblici insegnanti avessero tolto il principale fondamento all'eccezione larga introdotta in loro favore nella legge del 1851.

Ma, se ben si consideri, il primo argomento pecca in ciò che proverebbe troppo e potrebbe ritorcersi contro lo stesso progetto a giustificazione del quale viene posto in campo; proverebbe cioè che in verun caso può permettersi senza danno pubblico il cumulo, e dimostrerebbe perciò stesso che neppure la onnicomprensiva eccezione nella quale consente il Governo si potrebbe, senza sconci, mantenere.

Se non che un tale argomento che a primo aspetto può sembrare imponente, male può reggere ad un accurato esame.

Non sarò certamente io che disconoscerò in massima la utilità somma, dirò meglio la positiva necessità che non si cumulino nella stessa persona impieghi disparati, che pongano l'impiegato nella contemporanea dipendenza di vari superiori; se ciò avvenisse, l'uno o l'altro servizio od entrambi, sarebbero, nella generalità dei casi, malamente disimpegnati. Ma quale danno in grazia può ragionevolmente temersi da che un professore di una Università il cui mandato è adempito con un'ora di lezione data tre o quattro giorni della settimana e per sole tre quarte parti dell'anno, dia, nel ben più lungo tempo che i doveri dell'insegnamento gli lasciano disponibile, le sue cure ad un altro impiego, che per sua natura non richiegga il sacrificio di tutte le ore utili dell'impiegato? la verità io non so immaginarlo, e penso invece che ciò possa ottimamente conciliarsi coll'utile pubblico, perchè l'accoppiamento ossia la cumulazione in questo caso procurando, per ripetere le parole del Senatore Maestri, alla società la maggior copia di beni colla minore spesa possibile, concilia molto bene l'interesse privato coll'interesse pubblico. Chi non sente infatti di quanto utile morale ed economico può tornare, singolarmente alle amministrazioni molteplici pubbliche sebbene non governative, che un loro impiego, pel quale richiedonsi non comuni cognizioni, possa essere offerto ad un distinto soggetto il quale, senza venir meno ai doveri di pubblico insegnante, possa acconciarsi ad una retribuzione molto inferiore a quella che altrimenti si richiederebbe?

Ma poi non implica forse una patente contraddizione lo estendere, di regola, anche ai pubblici insegnanti il divieto dei cumuli, e il far loro poi, come dichiara il progetto in esame, facoltà di cumulare due impieghi di pubblico insegnante qualunque siasi il dicastero, e quindi (si noti ciò) l'amministrazione da cui essi dipendano, e di cumulare un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, od un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di pubblica beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato? Delle due

l'una: o il principio della incompatibilità si fonda in modo assoluto sulla impossibilità che due uffici siano regolarmente disimpegnati da una sola persona, e sulla inconvenienza di porre un impiegato nella dipendenza di più superiori, ed allora si va contro questo principio quando si ammettano le suindicate eccezioni; o queste sono conciliabili col pubblico interesse, per la capital ragione che la natura e l'estensione dei doveri del pubblico insegnante non ripugnano in modo assoluto alla cumulazione, ed allora manca assolutamente la ragione di limitare, come si fa nel progetto, ai soli casi dianzi enumerati, la facoltà anzidetta, la quale a mio avviso, non deve sottostare ad altra condizione, fuori quella proposta saviamente dalla seconda parte dell'articolo terzo, vale a dire che la cumulazione di due impieghi non possa aver luogo quando il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito, come avverrebbe, a cagione d'esempio, se si volessero cumulare due impieghi pel disimpegno dei quali fosse prescritta l'osservanza del medesimo orario, o due uffici l'uno dei quali esigesse regolarmente l'impiego di tutte le ore utili del giorno.

Nè queste sono le sole considerazioni per le quali si fa, a parer mio, palese la prevalenza della legge del 1851 sul progetto in disamina.

Se il Senatore Maestri, e con esso il Senato col suo voto autorevole, riconobbero degno di encomio il Ministro che col progetto d'allora avea rispettate le posizioni, poco meno che se fossero diritti acquistati, e propriamente non erano tali, perocchè non da veruna legge traevano la loro legittimità i canoni di stipendi, e i trattenimenti personali, e i maggiori assegnamenti, ma piuttosto provenivano da abusive concessioni, che però, giova qui accennarlo, si ricouobbero poscia ristrette ad una complessiva somma ben più tenue di quella che troppo leggermente si era voluto supporre, non si avrà forse ben altra ragione, dirò anzi il positivo dovere di giustizia e di equità, di rispettare le posizioni sorte dalla legge stessa del 1851, e che quindi costituiscono per gli interessati una specie di diritto acquisito?

Sarebbe infatti il primo esempio nella nostra legislazione di un provvedimento che toglie ad un impiegato senza suo demerito, una parte di ciò che abbia per legge goduto: e sono recenti i casi di riforme negli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni, per forza delle quali un impiego fino allora stabilito in una determinata misura, fu scemato od in causa delle esigenze finanziarie, o perchè fu giudicato troppo elevato: ebbene si è forse detto all'impiegato che già fruiva il maggiore assegnamento, quindi innanzi la sua retribuzione sarà ridotta ad una somma minore? Certo no: che anzi, con apposita disposizione, fu stabilito che la decretata diminuzione non avrà efficacia se non per rispetto ai futuri impiegati. E ciò per quale altra ragione se non perchè è paruto ingiusto di colpire, anche a causa di pubblica utilità, le posizioni e i diritti acqui-

stati? Ma dunque sarebbe evidentemente ingiusto l'usare una diversa misura per qui soli impiegati, che indirizzarono i loro studi e le loro fatiche, onde fare a sè stessi una posizione, che la legge riconosceva legittima, e che quindi doveva ritenersi scevra di pericoli.

Mi si dirà: i pubblici insegnanti non si trovano più oggi nella condizione che determinò nel 1851 l'eccezione al divieto dei cumuli, stata in loro favore allora introdotta nella legge che li proibiva: i loro stipendi furono accresciuti colla legge del 13 novembre 1859, epperò non si arreca loro un ingiusto gravame, restringendo anche rispetto ad essi l'eccezione medesima.

Quest'obbietto però, il solo che abbia un'apparenza di verità, non basta a legittimare la privazione che col progetto in esame verrebbe imposta a quei pubblici insegnanti che si trovano in possesso di due impieghi, secondo il progetto stesso non cumulabili. E dapprima gioverà osservare che l'aumento di stipendi sancito dalla preaccennata legge non è in verità così largo da ingogliare di per sè solo i cultori delle scienze e delle lettere a dedicarsi esclusivamente, in vista della remunerazione loro offerta al pubblico insegnamento, e in conseguenza sussisterebbero sempre, se si vuole in una misura mezo grande, i motivi di alta importanza, che, secondo notava molto bene il Senatore Mastri, erano saviamente avuti presenti nella legge del 1851. Se infatti confrontiamo la misura degli stipendi presentemente assegnati ai professori dell'Università di Torino, con quelli di che godevano i professori medesimi precedentemente, è a dire al tempo della promulgazione della legge, troviamo, che, mentre attualmente il limite massimo non supera le L. 3,500, allora invece dei 55 professori di che si componeva il corpo insegnante nella predetta Università, soli venti erano retribuiti con stipendio fisso inferiore di poco alle lire 3,000 mentre altri trent'uno avevano uno stipendio o pari agli attuali, o superiore d'assai, essendochè ve ne fossero alcuni retribuiti in somma eccedente le 4 mila e le 5 mila lire: tanto che, mentre attualmente i quarantotto professori dell'Università stessa percepiscono dallo Stato l'annua somma di L. 165,000, i cinquantacinque che precedentemente vi si annoveravano ricevevano dall'erario pubblico la ben maggior somma di L. 188,020.

Mi posta anche di banda questa osservazione, ed ammesso, se si vuole, che in complesso la legge del 59 abbia migliorati d'alquanto la condizione dei pubblici insegnanti, singolarmente colla disposizione che loro concede un aumento progressivo di stipendio in ragione di ogni quinquennio di servizio, ognun vede che, primamente siffatti aumenti, i quali potranno tutt'al più, dopo venti anni di servizio, accrescere lo stipendio normale di altri due quinti del suo ammontare, portandolo così, più maggiormente retribuiti, alla cifra di L. 4,900, non sono tali da far ambire una carriera, che è per sua natura affatto stazionaria, come opportunamente avvertiva la relazione Ministeriale; e che in secondo luogo, sarà pur sempre vero che l'attuale posi-

zione degli insegnanti ha la sua ragione di esistenza in una legge che autorizzava i cumuli conciliabili col pieno e regolare disimpegno degli impieghi cumulati, e che quindi non sarebbe conforme a giustizia il privarne gli attuali titolari.

Nè potrebbe tenersi in molto conto l'argomento posto innanzi nell'altro ramo del Parlamento, e desunto dacchè una delle principali considerazioni sulla quale si fondasse la più larga eccezione consentita dalla legge del 1851 poggiasse sulla scarsità di distinti insegnanti sui quali si poteva allora fare assegnamento, e della quale non occorresse più al presente di preoccuparsi attesa la grande estensione acquistata dallo Stato, la quale assicuri alla pubblica istruzione il concorso di gran copia di dotti insegnanti: avvegnachè sia ovvio l'osservare che se è veramente divenuto maggiore il personale disponibile dei professori, si è del pari accresciuto proporzionalmente il numero delle Università, dei licei, dei ginnasii e di ogni altro istituto di educazione ed istruzione.

Le quali considerazioni tutte conducono, o grandemente lo ingannano, ad una delle seguenti conclusioni, vale a dire all'estensione pura e semplice della legge del 14 maggio 1851, posta in disparte come superflua quella di cui ci si propone l'adozione, o alla sostituzione, in quanto riflette il corpo insegnante, della più larga eccezione scritta nella legge del 1851, a quella più ristretta che ora vorrebbe introdurre; o quanto meno alla riproduzione di quella stessa più ampia eccezione, in quanto rifletta il cumulo di un impiego di pubblico insegnante retribuito dallo Stato con qualsivoglia impiego stipendiato da altra amministrazione pubblica ma non governativa: od al postutto alla dichiarazione, in apposito articolo, che formalmente sanziona il mantenimento delle posizioni acquistate a termini di una legge preesistente.

Io non insisterò tuttavia sull'adozione della prima fra le suesposte conclusioni, la cui accettazione, sebbene a mio credere sia la più ovvia, non è tuttavia così necessaria, che non basti al conseguimento dello scopo, cui parmi debba mirare il Senato, l'accoglimento di una delle altre, epperò mentre mi astengo dal chiedere la relazione pura e semplice del progetto ministeriale, mi riservo, allorchè sia aperta la discussione dei singoli suoi articoli, a presentare quelli emendamenti, che crederò necessari a migliorarlo.

Potrò io lusingarmi che le considerazioni esposte fin qui al Senato, troveranno presso lui e l'onorevolissimo Ministro della giustizia benevola accettazione? Parmi che tre buone ragioni concorrono a darmene la speranza; primamente mi conforta non poco il vedere che alcune poche modificazioni al progetto sono suggerite dallo stesso ufficio centrale nell'intento di attenuare, in favore del corpo insegnante, l'estremo rigore del progetto; in secondo luogo non so indurmi a pensare che il Governo voglia risolutamente respingere tutti i temperamenti da me proposti onde rendere l'attuale suo

progetto meno discordante da quella legge ch'esso riconosce e dichiarò solennemente « avere in undici anni di esecuzione fatta buona prova: » finalmente l'animo mio ripugna a credere che quei medesimi principii, quelle stesse considerazioni che furono, perchè giusti, savi, sanzionati dall'unanime voto del Senato subalpino, possano essere diversamente apprezzati e giudicati dalla maggioranza del Senato italiano.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante alcune modificazioni all'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 concernente la strada ferrata Aretina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il progetto di legge, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, non ha altro scopo che di spiegare una parola dell'articolo 2 della legge che ho indicata, onde togliere alcuni scrupoli di legalità sopra provvedimenti già in corso di esecuzione, cioè a dire sopra un decreto in data 2 marzo di quest'anno, con cui fu autorizzata la società della ferrovia Livornese ad emettere 100,000 obbligazioni per far fronte alle spese dei lavori in corso della ferrovia Aretina, che con quella legge le fu concessa.

Non credo nella mia opinione, e me lo confermerebbe il voto già emesso nell'altro ramo del Parlamento, che questo progetto passa dar luogo a discussione, nè a difficoltà di sorta, per cui pregherei il Senato di volerlo dichiarare di urgenza, affinchè questa società possa procurarsi i fondi che le sono indispensabili per continuare i lavori importantissimi che come dissi, sono già in corso di esecuzione.

Presidente. Interrogherò il Senato se vuole concedere quest'urgenza, ma conviene che il Senato pensi a coordinarla colla deliberazione presa nella seduta antecedente.

Convertirà, nel caso che il Senato voglia concedere questa urgenza, che esso si raduni questa sera o domani mattina negli uffici, onde procedere alla nomina dei commissari che debbono comporre l'ufficio centrale, perchè questo abbia anche campo di esaminare il progetto, e presentare la sua relazione orale onde potere, ove il Senato così creda, procedere immediatamente alla discussione del progetto medesimo.

Nel caso quindi che il Senato conceda l'urgenza domandata dal signor Ministro dei lavori pubblici, si intenderà convocato negli uffici immediatamente dopo la seduta allo scopo mentovato.

Interrogherò il Senato se intende di decretare d'urgenza il progetto di legge presentato testè dal Ministro dei lavori pubblici.

Chi è di questo avviso si alzi.

(Approvato)

La parola è al Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli signori Senatori. Ho voluto esaminare diligentemente le modificazioni che furono fatte dall'ufficio centrale alla legge deliberata dalla Camera dei deputati intorno al cumulo degli impieghi.

Alcune modificazioni fatte dall'ufficio centrale sono intese a rendere più chiaro il dettato, alcune altre riguardano il merito della legge.

Io non ho alcuna difficoltà di accettare tanto le modificazioni che riguardano il dettato, quanto quelle che riguardano il contenuto della legge stessa. La ragione del mio assentimento sta in ciò, che le modificazioni introdotte non cambiano sostanzialmente la legge approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Noi abbiamo bisogno che tutto converga a questo scopo, cioè che siano ristorate le nostre finanze e gli impiegati siano i primi a soffrire una specie, non dirò di disagio, ma di scemamento di ciò, che potrebbero avere riscosso in altre condizioni.

D'altra parte qui non si tratta che del cumulo degli impieghi, il quale, quando sia abolito, restando semplicemente a quelle eccezioni, le quali si trovano nel progetto di legge modificato, produrrà un gran bene, perchè è necessario che gli impiegati non raccolgano in sé medesimi una tal serie di occupazioni che poi gli altri ne restino privi, e nello stesso tempo siano nell'impossibilità di poterle disimpegnare con ponderazione, diligenza e zelo.

Io ripeto che accetto le modificazioni fatte dall'ufficio centrale nel dettato e nel contenuto, e le accetto perchè trovo che sono assolutamente ragionevoli, ma che più in là il Ministero non potrebbe andare.

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Vigliani, Relatore. Confortato dall'autorevole adesione, che l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha stimato di dare alle modificazioni sia di forma, che di merito che il vostro ufficio centrale vi ha proposto di introdurre nel progetto presentato al Senato, io intraprendo a rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli fatte nella discussione generale intorno al medesimo.

Allorchè io vidi, che l'onorevole Senatore apriva la discussione generale io non dubitai punto che egli fosse per attaccare le basi del progetto, i principii che ne informano le disposizioni. La saviezza del Magistrato non mi permetteva di nutrire questo dubbio, nè io mi sono male apposto, ronciossianchè voi avete inteso, che le sue osservazioni non tendono punto a scaltarne le basi; che anzi esse vi rendono un omaggio abbastanza largo; esse sono soltanto dirette a contenere in più ristretta cerchia quei principii che formano la sua base.

Tessendo un lungo panegirico della legge del 1851, che ebbe l'approvazione dei due rami del Parlamento Subalpino, il Senatore Castelli ha naturalmente ad un

tempo approvato e giustificato le basi della legge attuale la quale è sostanzialmente modellata sopra quella del 1851.

Egli però, dopo aver fatto la difesa di questa legge si arrestava ad osservare, che il principio proibitivo del cumulo degli impieghi era, dal progetto sottoposto alle vostre deliberazioni, portato al di là dei giusti limiti, al di là di quei principii di giustizia e di economia, da cui il divieto del cumulo degli impieghi trae la sua origine.

Noi crediamo, che in questo l'onorevole Senatore sia caduto in qualche esagerazione; imperocchè se è vero, che la legge del 1851, come egli ha ripetutamente osservato, fece buona prova, questo non vuol dire che la legge non abbia lasciato a desiderare qualche cosa. Questo non prova, che l'esperienza non abbia dimostrato, che quella legge non poteva ricevere qualche perfezionamento.

Ora il progetto, già approvato dalla Camera Elettiva, ha precisamente introdotto qualche aggiunta, e a nostro parere, qualche perfezionamento alla legge del 1851. Questa limitava la proibizione del cumulo agli impieghi governativi, agli impieghi che sono retribuiti dallo Stato, il nuovo progetto invece, come avrete osservato, estende il divieto ad altre due categorie d'impieghi.

L'una è quella degli impieghi retribuiti dalle provincie e dai comuni, l'altra degli impieghi che sono retribuiti dalle amministrazioni garantite, sussidiato o riconosciute dallo Stato; e in quest'ultima categoria si comprendono le Università libere, le quali sono riconosciute dalla legge.

Quest'estensione non garba all'onorevole Senatore Castelli, egli crede che nell'introdurla si sia di troppo allargato il principio che ha dato luogo al divieto dei cumuli. Ci spiace di non poter dividere la sua opinione: imperciocchè non è soltanto una ragione di economia, non è soltanto una considerazione di finanza, ma come voi non ignorate, havvi una seconda ragione di una natura ben più elevata che ha consigliato a non permettere che una stessa persona assuma sopra di sé funzioni diverse a cui le sue forze non possono bastare, o che per lo meno in determinate circostanze potrebbero compromettere l'esito, l'adempimento dei suoi doveri.

Quando si parta da questo principio, non sarà difficile il convincersi che il cumulo degli impieghi è vizioso tanto allorchè cade sopra due impieghi retribuiti dallo Stato, come quando cade sopra altri impieghi da chiunque siano retribuiti, poichè e nell'un caso e nell'altro, voi vedete dividersi, separarsi un'opera la quale deve essere unita, deve essere individua, se bene vuole rispondere al suo scopo.

Ma l'onorevole Castelli si arresta e dice, quest'argomento prova troppo; se v'ha incompatibilità nelle funzioni, se assolutamente non conviene che ad una stessa persona siano commessi più uffizi, voi non dovete mai permettere questa pluralità d'impieghi; voi la dovete in modo assoluto vietare.

A questo modo di ragionare, trovo un ostacolo evidente in un principio volgare ed è quello che insegna, non esservi regola per quanto si voglia larga che non soffra alcuna eccezione, e questo principio che è generalmente vero si verifica molto maggiormente in una materia discrezionale ed elastica come è quella che noi trattiamo.

Sicuramente non troveremo un principio il quale determini in modo assoluto e preciso quali siano le funzioni che si possano unire, quali quelle che debbano sempre star separate.

Ora il legislatore ha stabilito la massima che è conforme alla pluralità de' casi, ha stabilito per principio ciò che generalmente è vero ed ha poi al medesimo fatte quelle eccezioni che sono egualmente riconosciute in modo generale.

Certamente accadrà, che non tutti i casi, che sarebbero degni di eccezione, sono compresi in quella serie d'eccezioni che la legge ammette: sarà questo un inconveniente, ma inconveniente assai lieve in confronto dei molti danni e dei gravi pregiudizi che deriverebbero, ove allargar si volesse di troppo il campo delle eccezioni in questa materia.

Ma speciale e più largo argomento alle osservazioni del Senatore Castelli hanno formato gli insegnanti pubblici. Quanto a questi egli vorrebbe rivendicare la disposizione della legge del 1851.

La differenza che passa tra questa legge ed il progetto che discutiamo sta principalmente in questo. La legge del 1851 permetteva che si cumulassero dai pubblici insegnanti non solamente più impieghi di insegnamento pubblico, ma anche un impiego estraneo all'insegnamento con impieghi dell'insegnamento pubblico.

Invece il nuovo progetto, secondo noi più saviamente, ha ristretta l'eccezione soltanto alla cerchia degli impieghi che appartengono al pubblico insegnamento, o che hanno con quell'insegnamento qualche sorta di connessione.

Nelle condizioni in cui il paese si trovava nel 1851 poteva per avventura essere conveniente di usare una maggior larghezza ai pubblici insegnanti, ed è per questo che troviamo la legge del 1851 concepita in termini di maggior indulgenza verso questa benemerita categoria di pubblici funzionari. Ma dopo il 1851 variò notevolmente la loro condizione; essa è di molto migliorata.

L'allargamento del Regno ha pur dato agli insegnanti più larga occasione di poter esercitare l'ingegno, di impiegare l'opera loro.

Se nel piccolo regno a cui provvedeva la legge del 1851 occorreva di lasciare alle persone capaci di occuparsi del pubblico insegnamento, che non erano abbastanza numerose, la facoltà di impiegare altrimenti la loro opera scarsamente retribuita, questo timore non si verifica più egualmente nelle condizioni del regno allargato. Un molto maggior numero di persone atte all'insegnamento si presentano nelle circostanze attuali, cosicchè il Governo non si trova nella necessità di al-

largare la mano, come ha creduto di doverlo fare nel 1851, per poter avere quelle capacità che occorrono per l'insegnamento pubblico.

Queste considerazioni potrebbero, ben lo veggio, cadere più opportunamente sull'art. 2 del progetto, ed occorrerà probabilmente nel discuterlo di ritornarvi sopra; ma ho stimato bene di fare questi pochi riflessi per rispondere in qualche modo ad una anticipata discussione che è stata messa avanti dal Senatore Castelli.

Egli non trova che la condizione degli insegnanti sia abbastanza migliorata, egli crede che le ragioni che esistevano nel 1851 esistano nel 1862, nel che non possiamo assolutamente concordare; ed al riguardo ci limitiamo ad invitarlo ad assumere ad esame la nuova legge sopra il pubblico insegnamento e sopra gli stipendi assegnati, sugli emolumenti che possono ridondare ai professori, e dalla medesima apparirà che veramente è intervenuto un sensibile miglioramento nella situazione di questa classe di pubblici funzionari, miglioramento che rende ragione della restrizione che è stata introdotta nell'articolo secondo della legge.

Ma almeno il Senatore Castelli vorrebbe che nella legge si fosse tenuto qualche conto di quegli insegnanti i quali all'ombra della legge del 1851 hanno acquistato delle posizioni, hanno assunto certi impieghi i quali secondo la nuova legge diverrebbero incompatibili.

Anche questa parte della discussione troverebbe sede più appropriata là dove si tratterà delle disposizioni transitorie:

Dirò tuttavia che in generale non sussiste il principio che il legislatore debba tener conto di ciò che si dice « posizioni acquisite. »

Certamente esso non deve sovvertir troppo bruscamente queste condizioni, dove saviamente tenerne quel conto che l'equità e la franchezza esigono, ma giammai spingere la cosa al punto da doverle interamente conservare.

Non si farebbero i giusti sul divieto del cumulo degli impieghi, qualora non potessero avere una immediata esecuzione. Principii di moralità, principii di giustizia distributiva, principii insomma d'economia, informano questa sorta di leggi, e tutti questi principii vogliono una immediata applicazione.

Del resto non si può seriamente sostenere, che alcuno abbia un vero diritto acquistato.

Riguardo poi alla posizione relativa ad un impiego, è certamente una condizione la quale è degna di rispetto, ma non può mai costituire in faccia al Governo un vero diritto acquistato, un diritto come sarebbe quello della proprietà che è intangibile ed inviolabile.

Esprimeva infine l'onorevole Senatore Castelli la speranza che il Senato Italiano vorrebbe essere concorde a quei principii che hanno guidato il Senato Subalpino; alla mia volta dirò, che mi associo con lui nell'ammettere che il Senato mantenga questa fedeltà di principii,

ma mi riservo di dimostrare, che precisamente seguendo i principii che lo hanno guidato nel 1851, il Senato sarà condotto nel 1862 ad approvare quelle modificazioni che il mutato stato delle cose hanno consigliato d'introdurre nel nuovo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda da altri Senatori la parola, io interrogherò il Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale è pregato di alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

In seguito alle dichiarazioni fatte dal Ministro di grazia e giustizia, credo opportuno di leggere il progetto proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani.** L'ufficio non intese punto di fare un nuovo progetto, anzi, dirò, che nella stampa della relazione erano indicate le modificazioni proposte dall'ufficio, come un nuovo progetto; ed io tolsi quelle parole.

Presidente. Il Ministro di grazia e giustizia avendo aderito in massa alle proposte modificazioni io perciò seguirò, leggendo il progetto, l'ordine degli emendamenti, vale a dire, invece di cominciare a leggere l'articolo del progetto ministeriale, e poi contrapporvi l'emendamento, io andrò dilato agli emendamenti.

Art. 1.

« Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle province, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso. »

(Approvato).

Art. 2.

« Sono ammesse le cumulazioni:

« § 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

« § 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, o di addebi, sotto qualunque titolo, di musei, scavi, ed altri simili istituti;

« § 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qual siasi il dicastero e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano;

« § 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al Corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie;

« § 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di L. 500 annue.

« La disposizione del paragrafo 1 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio ed in disponibilità. »

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.
Senatore Menabrea. Mentre approvo le disposizioni del § 1 contenuto in quest'articolo 2 dalle quali risulta che un impiego di pubblico insegnante può essere cumulato con un impiego appartenente al Corpo sanitario, mi pare che, seguendo lo stesso principio, che è applicato a questo paragrafo, si dovrebbe estendere questa medesima disposizione ad altri casi consimili. E per non entrare in questioni vaghe io citerò per modo d'esempio una scuola che recentemente fu istituita qui in Torino e che pare dover produrre eccellenti frutti pel servizio pubblico, voglio parlare della scuola degli ingegneri che fa parte integrante dell'Università di Torino.

Ora in questa scuola degli ingegneri per poter insegnare bisogna avere delle persone tecniche le quali debbono alla scienza teorica unire la pratica delle materie che essi sono incaricati d'insegnare ai giovani; in questa scuola s'insegna la mineralogia applicata all'arte degli ingegneri, s'insegna la teoria delle macchine a vapore delle strade ferrate, s'insegna la geodesia, e tutte le persone chiamate a fare questi insegnamenti debbono necessariamente avere la pratica di quelle materie.

Ora quali sono le persone più atte a quest'oggetto? Sono particolarmente quei funzionari che appartengono ai servizi pubblici nei quali si fa continua applicazione di quelle medesime dottrine che sono obbligati ad insegnare nelle scuole. Per esempio, chi sarà meglio in grado di fare un corso di strade ferrate se non un ingegnere delle strade ferrate? Chi sarà meglio in grado di insegnare la geodesia applicata ai rilevamenti catastali, se non un ingegnere del catasto? Chi sarà più atto ad insegnare la mineralogia e la sua applicazione all'arte degli ingegneri, se non un ingegnere delle miniere?

Ora voi vedete, o Signori, che tutti questi individui appartengono agli impieghi pubblici, e qualora la legge fosse adottata quale è stata proposta, si verrebbe tutto ad un tratto ad escludere dall'insegnamento una categoria importantissima di funzionari, senza i quali ritengo che l'insegnamento non si può fare convenientemente, epperò il primo risultato della vostra legge, se la passate qual'è stata proposta, sarà di far chiudere immediatamente questa scuola d'applicazione degli ingegneri e per questo io interpello l'onorevole signor Ministro delle finanze che è uno dei più illustri e distinti professori in questa scuola, e mi dirà che se la legge si passa senza veruna modificazione, il risultato sarà di chiudere questa scuola.

Credo poi che lo stesso succederà anche in Napoli dove esiste un'istituzione che ha prodotto uomini della massima distinzione, che onorano l'Italia; voglio parlare della scuola degli ingegneri dei ponti e strade: ebbene, o Signori, se voi votate la legge qual'è, voi chiuderete anche questa scuola.

Lo stesso si dirà per la scuola di costruzioni navali

che deve essere fatta da ingegneri navali dipendenti dal Governo.

La conseguenza di queste considerazioni che spero verranno anche accolte dall'ufficio centrale, perchè rientrano anche nei principii che ha benissimo svolti l'onorevole Relatore, credo opportuno di aggiungere un paragrafo che sarà il N. 5, del tenore seguente:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una amministrazione cui si riferisca l'insegnamento dato in detta scuola. »

In questa maniera noi non escludiamo dall'insegnamento quelle persone tecniche le quali esercendo con distinzione una carica che si riferisce a questo insegnamento darebbero in esso un miglior risultato che non quelle persone che alla teoria non potrebbero accoppiare le cognizioni pratiche attinte in un lungo esercizio della professione. Per conseguenza io spero che il Senato vorrà accogliere il mio emendamento e spero, come dico, che troverà anche l'appoggio del signor Ministro delle finanze.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho domandato la parola per ringraziare anzi tutto l'ufficio centrale dell'aggiunta al paragrafo 2 di quest'articolo. Per quanto essa potesse crederci superflua, pure è una dichiarazione più esplicita e che permette una riunione di uffizi agli insegnanti, la quale oltre all'essere consentanea allo spirito del loro insegnamento, serve di certo anche a migliorare la condizione, non troppo bella e ridente, dei professori in questo momento.

Io ho sempre ritenuto, e credo che il Ministro delle finanze non se ne avrà per male, che questa legge sarebbe stata molto più opportuna quando la posizione del corpo insegnante fosse stata, come è molto probabile che accada, migliorata al di là di quanto lo sia ora.

Per queste considerazioni e per quelle eziandio sviluppate dall'onorevole Senatore Menabrea ben di buon grado appoggio la modificazione o l'aggiunta, la quale, per nulla alterando lo spirito della legge, permette però che uomini speciali, tecnici, quali sono quelli che dar possono un insegnamento speciale in queste materie, lo possano effettivamente fornire in quelle scuole che sono specialmente destinate all'istruzione degli ingegneri pratici di cui c'è tanto bisogno.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Prendo la parola per proporre un emendamento, il quale se fosse accettato dal Senato necessariamente includerebbe quello proposto dall'onorevole Senatore Menabrea.

Io proporrei che all'articolo 2 in discussione si sostituisse l'articolo 2 della legge del 1851, così concepito:

« Qualunque impiego che non sia già riunito ad

un altro per legge, e non sia retribuito più di 8 mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del Corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedono le L. 5 mille. »

Io dunque, come dicevo, proporrei in via principale che si sostituisse a questo articolo 2, che si discute, il 2 della legge del 1851, il quale ammette un'eccezione più larga a favore del Corpo insegnante, la quale credo di avere dimostrato come fosse più giusta.

Qualora poi il Senato non credesse conveniente la proposta sostituzione di questo articolo, in tal caso io proporrei invece che al paragrafo »...

Presidente. Mi permetta signor Senatore, ma a me pare che non convenga affastellare tante proposte: è prima il caso di vedere se la proposta testè fatta è appoggiata; ove lo sia, essa sarà discussa, e poi posta ai voti: ed in ogni caso, se fosse respinta, ella avrà poi tempo a far conoscere l'altra sua proposta; ma, ripeto, l'affastellarne varie non può certamente conferire alla chiarezza della discussione.

Senatore Castelli. Io non credeva che le mie proposte potessero portar confusione, ed accennava solo quali esse erano; ad ogni modo mi riservo di far poi conoscere la mia seconda dopo visto l'esito della prima.

Presidente. La sua prima proposta è quella di surrogare all'art. 2 del progetto in discussione l'art. 2 della legge del 1851?

(Il Senatore Castelli fa segni d'affermazione).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non crederei molto conveniente che si adottasse la proposta dell'onorevole Senatore preopinante, perchè essa avrebbe per effetto di lasciare le cose come sono, per quanto riguarda questi pubblici funzionari, i quali potrebbero coprire un impiego in un ramo della pubblica amministrazione, e cumulare ad un tempo due impieghi nel pubblico insegnamento, locchè per verità sarebbe troppa larghezza, ed uscirebbe dai limiti che sono stati opportunamente, a mio credere, testè indicati.

È inutile, mi pare, dopo le osservazioni inserite nella relazione, e dopo la discussione seguita all'altra Camera su questo argomento, indicare le ragioni le quali si opporrebbero alla adozione di cotesta proposta; piuttosto domanderò al Senato la permissione di trattenermi qualche istante sopra l'emendamento dell'onorevole Senatore Menabrea.

Non c'è dubbio, a mio parere (e del resto l'autorità del Senatore Menabrea in questa materia non ammette contestazione, nè la potrebbe ricevere per parte di un suo scolaro), non c'è dubbio, che una scuola di applicazione, una scuola pratica di ingegneri debba avere per professori persone, le quali non solo siano dotte, non solo sappiano di scienza e di teorica in generale, ma che oltre a ciò si trovino, dirò, quotidianamente nel caso di applicare la loro dottrina, la loro scienza alla risoluzione dei problemi pratici, ed essere così in grado di insegnare la applicazione della scienza alla pratica, che tale è appunto l'oggetto di tali scuole.

Quindi se a questa scuola si chiamano delle persone, comunque dotte le quali quotidianamente non esercitino l'arte loro, succederà, che parleranno di teorie ed uocche della loro applicazione alla pratica, ma senza quel correttivo del senso pratico che è esclusivamente riservato a chi quotidianamente si occupa di una data arte.

Quindi in principio, non posso che far plauso alle parole dette dall'onorevole Senatore Menabrea, e quanto a me, dirò che allorquando nell'altro ramo del Parlamento si discuteva questo progetto di legge mi si era affacciato lo stesso dubbio, che sorse nell'onorevole Senatore.

Mi parve allora che questo si potesse forse sciogliere in due modi; primieramente si potevano, per esempio, chiamare a dar lezioni in codeste scuole di applicazione, ingegneri spettanti ai corpi del Genio civile, degli ingegneri militari, degli ingegneri delle miniere, e quindi assegnare ai medesimi un'indennità annua non a titolo di stipendio, ma di retribuzione per maggior lavoro fatto, al quale non erano nè punto nè poco tenuti.

Nè la legge, a mio avviso, frapponeva ostacolo a ciò. Difatto essa non poteva impedire che il Ministro dell'istruzione pubblica per esempio scrivesse al Ministro dei lavori pubblici, dicendogli, ho bisogno di un valente ingegnere il quale oltre alla scienza riunisca molta pratica in guisa che possa con gran vantaggio della scolaresca insegnare l'applicazione della matematica alla costruzione delle locomotive; voi ne avete uno valentissimo, invitatelo a dare le due o tre lezioni settimanali nella scuola di applicazione a questo scopo creata, senza che però cessi dal prestare l'opera sua a servizio delle strade ferrate dello Stato, ed io alla fine dell'anno gli darò un'indennità per i maggiori lavori ai quali non era tenuto; fare in altri termini nè più nè meno di quello che praticerebbe il Ministro stesso allora quando incarica un impiegato di un lavoro straordinario, che questi non era tenuto a compiere.

L'altro modo di sciogliere tale dubbio, si presentava del pari facile, ed è che facendo cessare (come del resto in molti casi dovrebbe cessare) quell'amore delle rispettive prerogative che esiste fra i diversi dicasteri, si potesse per esempio invitare il Ministro dei lavori

pubblici a mettere a disposizione del Ministro dell'istruzione pubblica un ingegnere delle strade ferrate per sei od otto mesi, durante i quali, dando lezioni sopra codesta materia, cessassero le sue funzioni nelle strade ferrate; giacchè tanto servirebbe il paese nell' un caso come nell' altro.

Ma non nascondo che l' uno e l' altro di questi modi che mi si erano affacciati alla mente come ultimo partito a cui appigliarsi qualora la legge fosse stata ammessa come oggi è presentata al Senato, non andavano esenti da inconvenienti.

Imperocchè per una parte forse il Parlamento non avrebbe veduto con piacere che i Ministri pigliassero l'abitudine di dare larghi assegnamenti per un maggior lavoro fatto.

Un altro inconveniente non meno grave che si incontrerebbe si è che difficilmente si troverebbero persone che si assumessero l'incarico di tale insegnamento soltanto per un anno.

Quanto al secondo partito che rimaneva, e che già accennai, cioè a dire che il Ministro dell'istruzione pubblica pregasse il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della guerra di dargli l'uno un ingegnere di strade ferrate, o del genio civile, l'altro del genio militare per dare certi insegnamenti applicativi, non manca neppur esso dei suoi inconvenienti, perchè a tali uffici vogliono chiamare persone le quali non solo abbiano perizia e pratica nelle cose a cui attendono, ma anche dottrina: abbisognano evidentemente persone di eletto ingegno; bisogna certamente andare a scegliere nè più nè meno che il migliore ingegnere, che il migliore ufficiale ed è forse probabile che il Ministro dei lavori pubblici, e il Ministro della guerra dicano: non mi voglio privare interamente di tali persone per sì lungo tempo, in guisa che il servizio che farà presso di voi Ministro dell'istruzione pubblica si abbia come servizio prestato pel Ministro della guerra.

Quindi per parte mia credo che il Senato possa accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Menabrea, perchè all'inconveniente che egli ha lamentato in un modo o nell'altro vuolsi mettere ripiego, se non si vuol rendere affatto impossibile l'organizzazione di queste scuole, di cui l'Italia, massimamente nelle condizioni attuali, ha bisogno grandemente.

Per esempio, limitandomi al ramo speciale di cui mi sono occupato, di scuole cioè di matematica, se ne hanno delle buone in molte parti d'Italia.

Matematici valenti se ne ebbero sempre in ogni angolo del nostro paese: ma le scienze applicative furono molto neglette, per cui in questa parte rimanemmo addietro degli altri paesi.

Si è già fatto molto da alcuni anni. Le scuole di Napoli, a cui alludeva l'onorevole Senatore Menabrea, sono certo fatte dietro i modelli delle migliori scuole di Europa, e speriamo abbiano a dar frutti non meno buoni di quelli che danno negli altri paesi.

Ma ad ogni modo è certo che questo è uno dei rami

dell'insegnamento pubblico che più debbe eccitare l'attenzione del legislatore, imperocchè si riferisce a scienze applicative, si riferisce appunto a ciò che tocca lo sviluppo delle industrie, dell'attività del paese; e quindi è prezzo dell'opera che il Senato volga sopra codesto argomento la sua attenzione, e certamente il partito proposto dal Senatore Menabrea è quello che scioglie più francamente le difficoltà le quali egli ha sollevato.

Presidente. Prima che la discussione s'innoltri, leggerò per ordine gli emendamenti proposti, per vedere se sono appoggiati.

Il signor Senatore Menabrea propone che si aggiunga all'art. 2 del progetto in discussione un paragrafo 6 concepito in questi termini:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una amministrazione cui si riferisca l'insegnamento dato in detta scuola ».

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato).

Ora interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento del signor Senatore Castelli il quale per la sua generalità dovrebbe poscia essere messo il primo ai voti.

Il signor Senatore Castelli intende sostituire all'articolo 2 del progetto in discussione, l'art. 2 della legge del 14 maggio 1851 che leggerò:

« Art. 2. Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di otto mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dalla istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che sian pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti al terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire cinquemila.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato)

Senatore *Vigliani, Relatore.* Due emendamenti l'uno più largo e l'altro più ristretto sono proposti all'art. 2 del progetto.

Comincerò a ragionare dell'emendamento più esteso proposto dal Senatore Castelli, il quale intenderebbe che in luogo dell'art. 2 si ristabilisse l'art. 2 della legge del 1851.

Ebbi già l'onore di fare qualche osservazione, la quale avrà dimostrato al Senato come l'ufficio centrale sia alieno dall'entrare in questo sistema di ristabilimento della legge del 1851.

Se vi sono ragioni gravi da ammettere il cumulo

dei diversi impieghi dell'insegnamento pubblico, per usufruttare le diverse capacità scientifiche ed insieme per migliorare la condizione di coloro che si dedicano a questa laboriosa carriera, non si può dire che vi abbia ragione nessuna plausibile per ammettere il cumulo di impieghi dell'insegnamento pubblico con impieghi che sieno estranei alla pubblica istruzione.

Le circostanze particolari in cui si trovava il paese nel 1851 hanno potuto suggerire, come già dicevo, di allargare l'eccezione che è stata messa a favore del Corpo insegnante; ma ora ci troviamo in condizioni ben diverse; il paese non difetta di persone che si possano applicare ai diversi rami del pubblico insegnamento, e non ha da temere che per raggiungere questo scopo gli sia necessità di distrarre pubblici ufficiali dagli altri servizi e destinarli all'insegnamento pubblico.

Ben comprende il Senato come sia assai difficile per non dire impossibile che questa distruzione di un funzionario per esempio amministrativo, per dedicarlo all'insegnamento, non produca degli inconvenienti.

Se l'impiego amministrativo è costituito come deve essere in un sistema ben ordinato, vale a dire sia costituito in modo che possa sufficientemente occupare colui che ne è investito, voi comprendete, o Signori, che questo funzionario non può essere destinato ad altre funzioni senza metterlo nella necessità di mancare a qualcuno dei suoi doveri.

Ora non è a dubitarsi che nel riordinamento del Regno ed in particolare nella parte molto essenziale che riguarda la distribuzione dei pubblici uffizi, si seguiranno tali norme per cui non vi saranno più impieghi che siano nemmeno in parte oziosi; ciascuno impiego sarà regolato in modo che occupi abbastanza colui che ne è investito.

Ciò posto, non è possibile entrare in una via la quale suppone il contrario, vale a dire suppone l'esistenza di impieghi i quali non occupino abbastanza l'impiegato e gli lascino la possibilità di occuparne un altro.

Questa incompatibilità che si dovrebbe sempre verificare in un sistema ben ordinato tra un impiego amministrativo e un impiego di pubblico insegnamento, non si verifica egualmente quando si tratta d'impieghi che appartengono egualmente al pubblico insegnamento, perchè nel modo con cui sono regolati questi impieghi, si può affidare, senza correre pericolo di danno, anzi qualche volta con beneficio dell'istruzione pubblica, agli stessi individui più d'una cattedra.

L'ora diversa e qualche volta il giorno diverso in cui si fa il diverso insegnamento, consentono facilmente che la stessa persona copra due cattedre.

Posta questa possibilità ed aggiungendovisi la considerazione grave di cogliere l'occasione per migliorare le condizioni del pubblico insegnamento, è del tutto regolare e saggio che si ammetta questo cumulo. Ma si andrebbe assolutamente contro i principii del pubblico vantaggio, quando questo cumulo si volesse estendere,

ripelo, a impieghi che non appartengono all'insegnamento pubblico e che vi sono estranei.

Quindi l'ufficio centrale non potrebbe assolutamente accettare l'emendamento che sarebbe proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Vengo ora a parlare dell'altro emendamento di cui è autore l'onorevole Senatore Menabrea. Esso fu presentato al Senato sotto auspicii molto propizi. Ebbe la sorte di essere accolto favorevolmente dal banco dei Ministri, e sicuramente l'ufficio centrale, che nell'esame di questa legge è sempre stato guidato dai sentimenti di indulgenza e di benignità, dal desiderio di alleggerire per quanto era possibile la severità della proibizione dei cumuli, non si vorrà discostare dall'opinione che è stata abbracciata dal Ministero.

Io personalmente non dissimulo che è pericoloso molto lo entrare in questa via. Il signor generale Menabrea fa ora una breccia al principio, ed io voglio credere che sarà forse la sola; ma qualora si entri nel sistema delle eccezioni e che ci lasciamo guidare da considerazioni di casi speciali, noi potremmo essere poi tratti molto avanti, e senza accorgercene potremmo distruggere la base della legge.

Quindi, purchè la cosa rimanga nei termini proposti e con riserva ancora di esaminare più attentamente le espressioni dell'emendamento proposto dall'onorevole Menabrea a cui non ho potuto fare un'attenzione abbastanza seria, io a nome dell'ufficio centrale ne accetto il principio.

Senatore **Menabrea**. Pregherei il signor Presidente a voler rileggere il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Menabrea consisterebbe nell'aggiungere all'art. 2 un paragrafo col numero 6.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Mi permetto di far osservare che questo emendamento venendo ammesso dal Senato troverebbe miglior sede fra i paragrafi 4 e 5, prendendo così il n. 5 e compiendo la serie delle prescrizioni relative al pubblico insegnamento.

Senatore **Menabrea**. Non ho difficoltà di accettare la proposta.

Presidente. Rileggo l'emendamento Menabrea. (*V. sopra*).

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Pregherei il Senato a voler rinviare quest'emendamento all'ufficio centrale il quale ne riferirebbe nella seduta di domani.

Senatore **Menabrea**. Io non ho difficoltà che questo emendamento sia rinviato all'ufficio centrale il quale potrebbe anche proporre un'altra compilazione del medesimo ove ne trovasse una più esatta.

Presidente. Intende l'ufficio che si sospenda la votazione dell'articolo?

Ministro delle Finanze. Io non so se il regolamento del Senato permetta di sospendere la votazione di un articolo?...

Voci. Sì! sì!

Ministro delle Finanze. Allora il paragrafo pro-

posto dal Senatore Menabrea potrebbe essere esaminato dall'ufficio centrale, per riferirne nella seduta di domani.

Presidente. Insiste l'ufficio centrale a domandare che si sospenda la votazione?...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'ufficio si rimette alla saviezza del Senato senza però assumere la responsabilità di questa redazione.

Presidente. Se fa la proposta, la metto ai voti.

Senatore **Vigliani**. L'ufficio centrale insiste pel rinvio.

Presidente. Se non si domanda più la parola metterò prima ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Castelli, il quale essendo molto più largo e componendo un sistema, per così dire, che si contrappone a quello dell'articolo 2, deve avere la priorità.

Rileggo l'articolo 2 della legge del 14 maggio 1851 che l'onorevole Senatore Castelli vorrebbe ristabilire in luogo dell'articolo 2 del progetto in discussione:

« Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di 8 mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nel caso di cumulo lo stipendio o stipendii minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o stipendii aggiunti quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendii accumulati eccedano le lire cinquemila. »

Lo metto ai voti.

Chi approva è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Senatore **Castelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**. Giacchè il Senato non crede conveniente di ristabilire l'articolo 2 della legge del 1851, io propongo allora di sostituire all'attuale paragrafo 5 dell'articolo 2 dove è detto « di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue » proporrei, dico, che si sostituisca questa disposizione « di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego retribuito dalle province, dai comuni, dalle università libere e da qualsiasi altra amministrazione non dipendente dallo Stato. »

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della presidenza.

Senatore **Vigliani**. L'emendamento proposto dall'onorevole Castelli incontra un invincibile ostacolo nell'articolo 1 testè approvato, nel quale è stabilito il di-

vieto del cumulo degli impieghi governativi con quelli retribuiti dalle province, dai comuni, dalle università libere ecc.

Ora egli in via di eccezione proporrebbe precisamente il contrario di ciò che ivi è stabilito.

Quindi, se io ho bene inteso le sue parole, salvo equivoco, mi pare che senza nota di contraddizione il Senato non potrebbe ammettere il suo emendamento.

Senatore **Castelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**. Credo che non vi sia contraddizione. Nell'art. 1 è ben detto che non si possono accumulare gli impieghi retribuiti a carico dello Stato con altri impieghi retribuiti dalle province, comuni, università libere; ma l'articolo si chiude colle parole: « salvo le eccezioni di cui in appresso. »

Dunque io appunto propongo un'eccezione. Questa era egualmente nell'art. 1 della legge del 1851.

L'art. 1 della legge 1851 dice che la cumulazione d'impieghi a carico dello Stato è vietata per regola, salvo i casi che sono accennati qui in appresso.

Dunque per le stesse ragioni si può nella legge attuale ammettere l'eccezione che io propongo, che è appunto un'eccezione alla regola generale in favore dei soli insegnanti.

Io non ci veggio contraddizione.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Castelli per interrogare il Senato se l'appoggia (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, si alzi.

(Non è appoggiato).

Ora fatta ragione della riserva proposta dall'ufficio centrale, si lascerà in disparte l'emendamento del Senatore Menabrea il quale componendo un paragrafo d'aggiunta può venire poi collocato quando sia adottato.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 2 qual è proposto dall'ufficio centrale e consentito dal Ministero, colla riserva da parte mia di fare poi votare l'intero articolo dopo l'introduzione dell'emendamento del Senatore Menabrea quando sia definitivamente approvato.

Metto separatamente ai voti i paragrafi dell'articolo 2. (*V. sopra*).

(Approvati).

Domani si procederà alla votazione dell'intero articolo, visto l'esito dell'emendamento del Senatore Menabrea.

Art. 3.

« Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito. »

(Approvato).

Art. 4.

« Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

(Approvato)

Art. 5.

« Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

« § 1. La qualità di direttore o di collaboratore sotto qualunque titolo di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

« § 2. La qualità di membro del Consiglio superiore di Sanità. »

(Approvato)

Art. 6.

« Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5000.

« Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

« Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali; del minore di essi, se disuguali. »

(Approvato)

Art. 7.

« Nessuno assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che in quest'articolo si sia dimenticato una circostanza alla quale forse sarebbe conveniente d'aver qualche riguardo; io parlo dei militari i quali sono in riposo, e non in riposo soltanto per numero d'anni di servizio che hanno prestato allo Stato, ma per via di ferite riportate sul campo di battaglia. Ora quando un militare ha riportato una ferita che lo renda improprio al servizio attivo è giusto che abbia per compenso della vita che ha esposto e dei patimenti che ha sofferto, una pensione di riposo; ma è cosa dura che quel medesimo militare il quale non sarà più proprio al servizio attivo, ma avrà conservato tutte le forze del suo intelletto, sia impedito di prestare servizio allo Stato in un impiego retribuito, se non abbandonando quella pensione che si è guadagnata col versare il proprio sangue per la patria. Ora io credo che un'eccezione a questo riguardo debba esser fatta. Io non saprei improvvisamente come redigere l'articolo relativo, ma se il Senato crede di dover prendere

in considerazione questa mia osservazione, io pregherei l'ufficio centrale, ove consenta alla mia proposta, di voler egli stesso incaricarsi di fare la redazione di un articolo che provveda al caso che ho accennato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Nel dividere il sentimento dell'onorevole Senatore Menabrea, io non posso però dividere la sua opinione circa il mezzo di provvedere.

Io mi immagino che quando l'onorevole mio amico si compiacca di dare un'attenta occhiata all'art. 11, egli troverà che vi è mezzo sicuramente di provvedere a quegli onorati militari i quali, benchè siano divenuti inabili per gloriose ferite a servire ulteriormente lo Stato sotto le bandiere, possono però ancora servirlo in altro modo.

Convien che l'onorevole Senatore proponente ponga mente che l'art. 7 non parla del cumulo di una pensione con uno stipendio, ma parla del più vizioso dei cumuli che è quello degli assegnamenti, delle provvidioni di grazia, delle largizioni di favore con pensioni e con stipendi.

È noto come soprattutto nel sistema di Governo in cui non esistevano regolari bilanci oppure gli stipendi e le pensioni non erano abbastanza regolarmente determinate, si soleva dal potere concedere assegnamenti, trattenimenti ed altre largizioni che si univano a stipendi o a pensioni.

Ora questo sistema è assolutamente inconciliabile con quello di una regolare amministrazione del denaro pubblico.

Le pensioni siano regolate in modo che corrispondano ai servizi, gli stipendi abbiano una misura che sia proporzionata ai medesimi, ma non si possa in alcun modo perturbare nè il sistema delle pensioni nè quello degli stipendi con concessioni straordinarie di assegnamenti e di pensioni.

Ma quanto a colui il quale, come proponeva l'onorevole Senatore Menabrea, abbia servito lo Stato sotto le bandiere ed abbia ottenuto una pensione, se domanda di essere di nuovo ammesso a servire lo Stato, egli può venirvi riannesso con le arguenti condizioni che sono del tutto eque: o lo stipendio e la pensione non oltrepassano le lire 2 mila ed egli gode l'uno e l'altra oppure eccedono le lire 2 mila e allora gode lo stipendio, e la pensione rimane in sospenso sino a che egli domandi di nuovo riposo dalle novelle funzioni; nel qual caso egli computerà tutto il suo servizio per ottenere una più larga pensione.

Vi sono poi alcuni particolari impieghi ai quali i militari sono più specialmente chiamati, e per questi la legge ammette ancora un'eccezione nell'articolo 13 e più specialmente nel 14 ove è detto:

« I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza

di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi ».

Questi sono impieghi sicuramente modesti, e sono modestamente retribuiti, quindi per l'ordinario ammetteranno perfetto cumulo delle pensioni cogli stipendi. Ma quando si tratta di impieghi più elevati che siano più largamente retribuiti, pare all'ufficio centrale che coll'articolo 11 sia abbastanza provveduto alla condizione dei militari e di ogni altro pubblico funzionario che sia collocato a riposo e possa in qualche modo rendere ancora utili servigi allo Stato.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Certamente la mia intenzione non era di promuovere un assegnamento speciale o provvedimenti di favore a coloro che sono già provvisti di pensioni; soltanto voleva prevedere il caso cui accenna l'articolo 11, di un militare il quale essendo messo in riposo per ferite riportate sul campo di battaglia, non è più atto a servire attivamente nell'armata. Ma siccome questa discussione, come diceva benissimo il Relatore dell'ufficio centrale, si riferisce più particolarmente all'art. 11, non insisto di più sulla mia proposta, salvo poi a vedere se sia il caso di riprenderla quando verrà in discussione l'art. 11.

Presidente. Metto ai voti l'art. 7.

(Approvato).

Art. 8.

« Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

« § 1. Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università, effettivamente insegnanti;

« § 2. Le medaglie di presenza;

« § 3. Gli assegnamenti per spese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

« § 4. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli istituti militari, o di esercenti cariche ed incumbenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

« § 5. Le prestazioni di viveri, panno, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in denari. »

(Approvato).

Art. 9.

« Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

« § 1. Sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

« § 2. Sugli altri ordini cavallereschi, quando non eccedano la somma di lire 1,000;

« § 3. Per le medaglie al valor militare;

« § 4. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del Regno;

« § 5. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini; »

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Io credo opportuno di richiamare l'attenzione nel Senato sulla limitazione contenuta nel paragrafo secondo di questo articolo, che colpisce le pensioni degli ordini cavallereschi quando eccedano la somma di L. 1000.

Io temo che questa disposizione sia lesiva dell'art. 78 dello Statuto, il quale dice: *gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.*

Mi pare che da quest'articolo dello Statuto si debba dedurre che nessuna limitazione possa essere messa con legge alle pensioni che il Re crede di accordare ai decorati d'ordini cavallereschi, allora esistenti, sulle dotazioni di cui la Corona ha la libera disponibilità.

È vero che con un regolamento del 1851 è stato stabilito che le pensioni sull'ordine mauriziano non oltrepasserebbero le lire 1000, ma questo regolamento il Re può cambiarlo; inoltre prima che fosse pubblicato questo regolamento, erano state concesse pensioni sull'ordine mauriziano oltre le lire 1000; queste pensioni sono state conservate o mantenute nel regolamento del 1851. Senza dubbio queste pensioni sarebbero colpite con la presente disposizione. Ora io dico, se le pensioni sugli ordini cavallereschi sono alla disposizione del Re, nel limite delle dotazioni che gli sono riservate dallo Statuto; se il Re può regolarle, aumentarle o diminuirle, senza ricorrere al Parlamento, io credo che non si possa per legge, o almeno che non sia conveniente, di venire indirettamente a ledere le prerogative della Corona. Motivo per cui io propongo la soppressione delle parole *quando non eccedano la somma di lire 1000.*

Presidente. La sua proposta la fa individualmente oppure come organo dell'ufficio centrale?

Senatore **Jacquemoud**. La faccio individualmente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole preopinante sostiene che dal paragrafo 2 dell'articolo 9 si debbano sopprimere le parole: *che non eccedano le lire 1000.*

A sostenere il suo emendamento egli ricorre all'art. 78 dello Statuto, come quello che inibisce assolutamente una modificazione qualunque agli assegnamenti ed alle pensioni derivanti dagli Ordini cavallereschi.

A me pare che i termini dell'art. 78 dello Statuto non abbiano precisamente il senso che loro attribuisce l'onorevole preopinante.

Rileggerò l'articolo:

« Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione; il Re può creare altri ordini, prescriverne gli statuti ».

Ora non si viene a modificare menomamente quest'articolo perocchè la Legge in discussione per nulla rimuta gli ordini esistenti; essi sono mantenuti con le loro dotazioni. Infatti nessuna delle loro dotazioni viene ad essere altrimenti impiegata; nessuna è distolta dalla sua destinazione, fuorchè in quella prefissa dalla propria istituzione.

Certamente, con la limitazione la quale si trova nel § 2 dell'art. 9 noi non abbiamo che queste dotazioni siano impiegate in altro fuorchè in quello che viene prefisso dalla propria istituzione.

« Il Re può creare altri ordini, prescriverne gli statuti ».

Per la qual cosa esaminando non solamente l'intendimento di quest'articolo, ma attribuendo il senso conveniente alle sue parole, io trovo che colla limitazione che si riscontra nel § 2 dell'art. 9 non si arreca alcuna modificazione all'art. 78 dello Statuto.

È vero che la limitazione in discorso non si estende agli assegnamenti ed alle pensioni sugli ordini del merito civile e militare di Savoia, ma ciascuno dei signori Senatori ben vede le ragioni che mossero la Camera dei Deputati ed infine l'ufficio centrale del Senato a ritenere la limitazione contenuta nel § 2 della legge.

Io credo di non essere chiamato a dire queste ragioni; perocchè esse sono di tale evidenza che non hanno bisogno di spiegazione.

In qualunque modo, il Ministero si oppone a che la limitazione che si trova nel § 2 venga respinta.

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Io ho sottoposto le mie osservazioni al Senato sulla limitazione di cui si tratta, unicamente sotto il punto di vista del diritto costituzionale. Esse hanno poca importanza in pratica, poichè, se esistono ancora pensioni sugli ordini cavallereschi civili oltre le lire mille, esse saranno in piccolissimo numero; ma la limitazione proposta, qualunque essa sia anche lasciando grande latitudine, se venisse a colpire la prerogativa della Corona riservata dallo Statuto, allora la questione prende altissime proporzioni.

I ragionamenti che mi sono stati opposti non hanno potuto convincermi. Se il diritto della Corona è assoluto, la legge non può limitarlo nè direttamente nè indirettamente, nemmeno per cinque centesimi. Come si potrebbe negare che la libera disponibilità delle dotazioni riservata alla Corona non sia ristretta, lessa, e gravemente ferita, quando si propone di beneficiare l'erario dell'ammontare delle pensioni concesse dal Re, sulla dotazione dell'Ordine Mauriziano, per tutta la parte eccedente le lire mille?

Mi si risponde che la legge proposta mantiene le

dotazioni; ma tale mantenimento diviene illusorio, se si impongono alla Corona condizioni nuove ed oltre quelle che sono scritte nell'art. 78 dello Statuto.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Spiace all'ufficio centrale di dissentire in questa questione dall'opinione dell'onorevole Senatore Jacquemoud che fa parte dell'ufficio.

Egli aveva già esposto...

Presidente. Trattandosi di un emendamento che porta un cambiamento di sistema, sarà bene di vedere prima se è appoggiato.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando scusa...

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che vi sia la questione pregiudiziale che è la questione di diritto costituzionale sollevata dal Senatore Jacquemoud, la quale è indipendente dal l'emendamento, ed è grave assai non in vista dell'entità della somma cui essa si riferisce, ma pel principio che mette in campo..

Presidente. Bisogna che sia appoggiato ugualmente.

Senatore **Menabrea**. Ma no...

Presidente. Scusi. Il nostro regolamento dice che l'emendamento è sviluppato dal proponente e quindi s'interroga il Senato se è appoggiato. Ora il signor Senatore Jacquemoud ha proposto un emendamento soppressivo; lo appoggia sopra una questione costituzionale, ma l'ha proposto come un emendamento, dunque io doveva interrogare.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando scusa, io faccio la questione se si debba parlare o no.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta; il signor Senatore Jacquemoud ha inciacciato il § 2, dicendo che questo § è contrario al diritto costituzionale.

Senatore **Vigliani**. Io aveva domandata la parola dopo il Senatore Jacquemoud...

Senatore **Menabrea**. Io domandai la parola unicamente per pregare il signor Presidente che voglia accordare la parola al signor Relatore onde possa rispondere...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Ma io riconosco la saviezza delle osservazioni del Presidente che bisogna che l'emendamento sia prima appoggiato: il regolamento è scritto per tutti.

Presidente. Mi permetta: quando un oratore ha la parola non si deve interrompere a meno che non si creda fuori dell'ordine della discussione

Senatore **Vigliani**. (con vivacità) Credo che fosse fuori del regolamento, ed in questo mi rimetto. ripeto, alla giustizia del Presidente, il quale aveva egli stesso detto che prima dovevasi vedere se era appoggiato.

Presidente. Continua la parola al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io non voglio insistere, poichè il Senatore **Vigliani** tiene essenzialmente a vedere se la proposta dell'onorevole Senatore **Jacquemoud** sia o no appoggiata. Ma giova notare che l'osservazione o meglio la questione che si è sollevata, non è relativa ad un semplice emendamento, ma è questione costituzionale: si tratta infatti di vedere se quest'articolo stia nei limiti del diritto costituzionale, sì o no, indipendentemente da qualsiasi emendamento.

Dunque siccome il Senatore **Vigliani** aveva chiesto la parola, e siccome alcuni membri del Senato, come me, stanno ancora indecisi sopra la questione sollevata dal Senatore **Jacquemoud**, noi eravamo lieti di sentire le ragioni che sarebbero state esposte dall'onorevole Senatore **Vigliani**.

Per parte mia, ripeto, sono ancora incerto sulla opportunità di appoggiare l'emendamento **Jacquemoud**, e sarei desideroso di sentire le parole dell'onorevole Senatore **Vigliani**, le quali mi avrebbero probabilmente illuminato sopra questa questione.

È in questo senso che io parlava onde portare un giudizio sulla convenienza o non di appoggiare questo emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola, per proporre un altro emendamento, che forse renderebbe inutile quello del Senatore **Jacquemoud**.

Presidente. Interrogo prima il Senato se l'emendamento del Senatore **Jacquemoud** consistente nel sopprimere le parole « quando non eccedano la somma di lire 1.000, » sia appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(Appoggiato)

Ora la parola è al senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Io credo che si possa mettere in disparte questa grave questione di costituzionalità, qualora si adotti l'emendamento che io ho l'onore di proporre.

Esso consisterebbe nel sopprimere il 1 ed il 2 paragrafo dell'art. 9, sostituendone un solo che sarebbe il 1, il quale direbbe:

« Sopra gli Ordini cavallereschi. »

L'articolo sarebbe quindi così concepito:

« Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

- « 1. Sopra gli Ordini cavallereschi;
- « 2. Per le medaglie al valor militare;
- « 3. Ai membri, ecc. », e così via discorrendo.

Dirò brevemente, per non far perdere tempo al Senato, che questa mia proposta poggia su due semplicissime considerazioni, la prima è che qui noi siamo fuori dello scopo della legge che tratta del cumulo degli impieghi, mentre un Ordine cavalleresco non è un impiego; la seconda è che queste pensioni date per meriti speciali a persone già rivestite di Ordini, e così già qualificato dal potere esecutivo, cioè dal Re, che è quello da cui gli Ordini emanano, possono ben meritare uno speciale riguardo.

Non credo possa suscitare per ciò contraddizione allo scopo che questa legge si propone.

Io quindi per semplificare la questione proporrei di sopprimere, come ho detto, i paragrafi 1 e 2, o tolti ogni distinzione, di ammettere l'esclusione per le pensioni degli Ordini cavallereschi.

Presidente. Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore **Lauzi** consistente nel sopprimere i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9, e nel sostituirvene un solo così concepito: « Sopra gli Ordini cavallereschi. » sia appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(Appoggiato).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore **Lauzi**.

Senatore **Vigliani**. Ma io aveva domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Poichè mi si fa grazia di lasciarmi parlare e di esporre le mie....

Presidente. Ha il diritto di parlare come tutti gli altri Senatori.

Senatore **Vigliani**. Era un diritto che io potevo esercitare prima dei Senatori **Menabrea** e **Lauzi**, e su questo ho una persuasione così profonda, che nulla me la potrà far mutare.

Ora impendo ad esporre al Senato (poichè mi viene concesso) le mie osservazioni sopra lo emendamento proposto dal mio collega l'onorevole **Jacquemoud**, e quindi anche sopra quello poco dissimile dell'onorevole senatore **Lauzi**.

Dopo le osservazioni savissime dell'onorevole **Guardasigilli** circa la questione costituzionale, io credo molto opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sopra l'articolo che succede a quello che forma l'oggetto degli emendamenti, cioè sopra l'articolo 10.

Esso così dispone:

« Allorchè si verificherà il cumulo di uno stipendio dello Stato con una pensione sopra alcuno degli Ordini cavallereschi di che nel § 2 dell'art. 9 la riduzione a farsi, giusta le norme e nelle proporzioni stabilite dalla presente legge, cadrà unicamente sullo stipendio dello Stato ».

Mi pare che questa disposizione è concepita in termini così chiari da dileguare ogni dubbio, ogni sorta di scrupolo circa la questione costituzionale, la quale tenderebbe a far credere che con la limitazione apporata delle lire 1000 nel paragrafo 2 dell'art. 9 si sia voluto in qualche modo limitare la prerogativa reale in ciò che riguarda gli Ordini cavallereschi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Continua l'oratore.

Senatore **Vigliani**. Egli è evidente che la legge spinge lo scrupolo sino al punto di non far nemmeno ciò che si supponeva, cioè porre un limite a queste pensioni. Essa le rispetta giacchè verificandosi il cumulo, la riduzione a termine dell'art. 10 cade unicamente sullo stipendio dello Stato.

Ora chi potrebbe negare al legislatore di tener conto nelle fissazioni degli stipendi della circostanza che uno dei funzionari goda di una pensione sopra un ordine cavalleresco?

Nessuno certamente vedrebbe nell'esercizio di questo potere una violazione dello Statuto.

Quindi io credo, che senza entrare nel merito della questione, circa l'opportunità della limitazione (per quelle considerazioni delirate cui ha accennato l'onorevole Guardasigilli), credo che quanto alla questione costituzionale essa non possa in verun modo essere sollevata.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Le osservazioni emesse dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale rispondono alla questione costituzionale, ma non rispondono niente affatto alle osservazioni mie ed al fondamento del mio emendamento.

È ben naturale che se il mio emendamento è adottato dal Senato riesce inutile l'articolo seguente della legge che dovrà essere cancellato.

Quindi questo nulla influisce sulla questione.

Ripeterò brevemente il fondamento della mia proposta. Ho detto che qui si tratta del cumulo di pubblici impieghi o che la mia disposizione non riguarda alcun cumulo di impieghi.

Una delle ragioni date dall'onorevole Relatore si sarebbe nel caso di dire che non prova nulla perchè prova troppo.

Si dice che lo Stato può benissimo farsi caso di ciò che uno ha dipendentemente da Ordini cavallereschi, e non solo dipendentemente da alcun impiego o pensione spingendo tale argomentazione all'eccesso, non saprei perchè non si avesse ad avere riguardo alla sostanza privata, al reddito privato che uno avesse. Mi pare che la conseguenza così spinta conduca all'assurdo, e perciò persisto nel mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ed il mio collega il Ministro di grazia e giustizia abbiano già dimostrato all'evidenza, che violazione allo Statuto pella disposizione di questo secondo paragrafo dell'articolo 9, non c'è, nè ci può essere.

Io mi restringerò quindi a richiamare l'attenzione del Senato sopra la questione dell'opportunità, e poi anche sul modo con cui si danno codesti assegnamenti sull'Ordine Mauriziano.

Non è un mistero per alcuno che in massima parte essi si danno sulla proposta dei Ministri, in considerazione dei servizi prestati dai funzionari, così che possono veramente ritenersi come complemento di pensione o di stipendio.

Ora io non veggio come in una legge, nella quale si ha in vista di impedire il cumulo degli impieghi per la impossibilità in cui una persona sarebbe di sod-

disfare convenientemente a due impieghi; in una legge nella quale evidentemente dal principio fino alla fine traspare il proposito ferino di impedire che per esempio si cumulino pensioni e assegnamenti di aspettativa con stipendi effettivi, non veggio, dico, come in una tal legge non abbia a considerarsi il caso come sta veramente, cioè che le pensioni dell'Ordine Mauriziano sono maggiori assegni personali che i Ministri possono proporre alla liberalità del Re.

Io intendo molto bene che siano eccettuati gli assegnamenti e le pensioni sugli Ordini del merito civile e militare di Savoia, perchè al momento in cui la legge è fatta gli assegni sul merito civile non eccedono la somma di 1200 lire, e quelli sull'Ordine del merito militare non eccedono la somma di 2000 lire, e perchè inoltre codesti assegni non si danno che sulla proposta di certi consigli, dopo avere bene meritato della patria e per aver operate gesta degne di gloria.

Ma per gli altri Ordini cavallereschi in cui gli assegnamenti si danno sulla proposta dei Ministri, io credo essere evidente che una limitazione ci abbia ad essere, epperò trovo che la disposizione dell'articolo 78 dello Statuto è perfettamente salvata coll'articolo 10 della presente legge, in cui è detto che il sovrappiù non si toglierà già dall'assegno dell'ordine, ma dallo stipendio dello Stato.

I signori Senatori i quali non ignorano come queste pensioni si danno, riconoscendo che questa legge è meramente indirizzata a frenare gli abusi che possono nascere dalla cumulazione di assegni di attività o di pensioni sulla stessa persona, vorranno, io credo, accettare questo paragrafo.

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Vigliani, Relatore. Dopo le osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Ministro delle finanze potrei prescindere dal continuare a confutare la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

Dirò soltanto brevissime parole circa ad una esagerazione a cui ha preteso ch'io spingessi la mia argomentazione.

Ha detto: se il Governo può tener conto delle pensioni degli Ordini cavallereschi di cui gode un ufficiale pubblico, perchè non terrà conto anche di altri vantaggi e perfino della sua posizione particolare, dei suoi beni patrimoniali nel fissare il suo stipendio?

Credo che questo modo di argomentare pecchi precisamente come i sofismi degli antichi Greci. Egli ha esagerato un principio giusto tirandolo a casi i quali non hanno nessuna analogia con la base del principio medesimo . . .

Presidente. . . Faccio osservare al signor Senatore Vigliani che mi si riferisce dai signori Segretari che non siamo più in numero.

Trattandosi di una questione che ha suscitato una

TORNATA DEL 14 APRILE 1862.

discussione grave, converrà aspettare domani che il Senato sia in numero assolutamente legale.

Ora il Senato è invitato a passare negli uffizi per procedere all'esame della legge presentata oggi dal signor Ministro dei lavori pubblici.

Per domani propongo il seguente ordine del giorno: al tocco preciso in seduta pubblica:

1. Interpellanza del Senatore Chiesi al signor Ministro di grazia e giustizia,

2. Interpellanza del Senatore Della Rovere al Ministro della Marina;

3. Discussione e votazione del progetto di legge, dichiarato d'urgenza, per modificazioni all'articolo 2 della legge sulla ferrovia Aretina;

4. Seguito della discussione e votazione del progetto sui cumuli di pensioni, impieghi, ecc.;

5. Discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di registro;

6. Discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di bollo, di cui la relazione sarà distribuita;

7. Discussione e votazione sul progetto di legge sulla tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi;

8. Discussione e votazione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi;

9. Discussione e votazione del progetto per autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra.

Se non c'è osservazione, l'ordine del giorno per domani rimane stabilito in tale conformità.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).